



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 26/03/2009

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI

Indennità d'esproprio.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

Art. 1

Al fine di provvedere all'esecuzione dell'opera pubblica indicata in epigrafe, si dispone in favore della Provincia di Bari, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 15 della L.R. 3/2005, l'occupazione anticipata degli immobili siti nel Comune di Monopoli, identificati nel "Piano particellare e indennità d'esproprio" e riportati nell'unita "Mappa catastale delle aree da espropriare", che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

A norma dell'art. 22 bis, comma 4, del D.P.R. 327/2001, l'esecuzione del presente decreto, ai fini dell'immissione in possesso, è effettuata con le modalità di cui all'art. 24 del medesimo D.P.R. 327/2001 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione dello stesso decreto.

Art. 2

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo stabilito per l'atto di cessione volontaria, è dovuta un'indennità di occupazione, da calcolare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.P.R. 327/2001, in misura pari, per ogni anno, ad un dodicesimo dell'indennità di espropriazione, e per ogni mese o frazione di mese, ad un dodicesimo di quella annua.

Art. 3

L'esecuzione del presente decreto avverrà, congiuntamente o disgiuntamente, tramite i seguenti tecnici:

- 1) Geom. Roberto Loiudice, nato a Bari il 10/01/1968;
- 2) Geom. Mastromatteo Domenico, nato a Caracas il 07/01/1960;
- 3) Geom. Marcello Santoro, nato a Putignano il 11/12/1946.

Art. 4

L'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione dei beni occupati con il presente decreto, quantificata ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 327/2001, è determinata, in via provvisoria, nella misura indicata nel "Piano particellare e indennità d'esproprio", di cui all'art. 1 del presente decreto, a fianco di ciascuna ditta.

Coloro i quali intendano accettare l'indennità di espropriazione, a norma dell'art. 22 bis, comma 1, del D.P.R. 327/2001, dovranno darne comunicazione a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di immissione in possesso. A tal fine, dovranno inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, contenente espressa attestazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

Il proprietario che condivide la determinazione dell'indennità ha diritto di ricevere un acconto pari all'80% dell'indennità offerta, previa autocertificazione attestante la libera disponibilità e la piena proprietà del bene.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 327/2001, coloro i quali accettano le indennità determinate con il presente decreto, hanno diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria dell'immobile oggetto del procedimento espropriativo.

Art. 6

L'indennità aggiuntiva di cui all'art. 42 del D.P.R. 327/2001, determinata ai sensi dell'art. 40, comma 4 del citato D.P.R. 327/2001, è corrisposta direttamente dall'Ente Espropriante nei termini previsti per il pagamento dell'indennità di espropriazione al fittavolo, al mezzadro o al partecipante che coltivi il terreno espropriando da almeno un anno prima della data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità.

Art. 7

Qualora non sia condivisa l'indennità offerta, potranno essere presentate osservazioni scritte e depositati documenti nei 30 giorni successivi all'immissione in possesso, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 1, del D.P.R. 327/2001.

In caso di rifiuto espresso o tacito si procederà a norma dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001, previo deposito della somma presso la Cassa DD.PP.

Il presente decreto perde efficacia qualora non venga emanato il decreto d'esproprio nel termine di cui all'art. 13 del D.P.R. 327/2001.

Art. 8

Il presente decreto sarà comunicato ai proprietari interessati, mediante raccomandata A. R., come previsto dall'art. 14, comma 1, della L.R. 3/2005. Un estratto del decreto sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Monopoli e pubblicato sul B.U.R.P., ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) della L.R. 3/2005 e della Deliberazione della G.R. n. 1076 del 18.07.2006.

Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso nei termini di legge.

Il Dirigente

Dott.ssa Anna Lisa Camposeo